

Delibera n° 1255

Estratto del processo verbale della seduta del
6 agosto 2021

oggetto:

LR 17/2003 ART 3. COMMISSIONE TECNICA PER IL PARERE AL RILASCIO DEL NULLA OSTA PER L'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI A SCOPO MEDICO. RICOSTITUZIONE,

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	assente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	assente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	assente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visti:

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.", il quale prevede che, con legge regionale, siano stabilite le Autorità competenti per il rilascio del nulla-osta per le pratiche comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario, e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie, stabilite le procedure per il rilascio del nulla osta ed individuati gli organismi tecnici territorialmente competenti per l'istruttoria tecnica e il rilascio del nulla osta, inclusi il Comando dei vigili del fuoco, l'Ispettorato Territoriale del lavoro e l'ARPA/APPA;

- la legge regionale 5 novembre 2003 n. 17 recante "Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico, in attuazione dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche" e, in particolare, l'articolo 2 che individua, quale Autorità competente al rilascio del sopra citato nulla osta, il Direttore regionale competente in materia di salute e l'articolo 3 che prevede l'istituzione, presso la Direzione regionale competente in materia di salute di una commissione tecnica per il parere al rilascio del suddetto nulla osta;

Richiamati i decreti del Presidente della Regione n. 0118/Pres. del 31 maggio 2016 e n. 0177/Pres. del 28 agosto 2018 con i quali era stata ricostituita ed aggiornata la precedente Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, stabilendo una durata in carica di cinque anni, così come previsto dall'articolo 3, comma 2 della sopra citata L.R. 17/2003;

Preso atto che la suddetta Commissione tecnica è venuta a scadere il 15 giugno 2021 ed occorre procedere alla sua ricostituzione;

Preso atto che, ai sensi del citato articolo 3 della L.R. n. 17/2003 la Commissione in parola è composta da:

- a) il Direttore del Servizio, competente in materia di prevenzione, della Direzione regionale competente in materia di salute, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) tre esperti qualificati, di cui almeno uno con abilitazione di terzo grado sanitario, iscritti nei relativi albi;
- c) un medico specialista in medicina del lavoro in possesso della qualifica di medico autorizzato;
- d) un dipendente in servizio presso i Dipartimenti di prevenzione, scelto tra quelli indicati dai medesimi;
- e) un dipendente dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), indicato dalla medesima;
- f) quattro componenti designati dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco;
- f bis) due componenti designati dagli Ispettorati territoriali del lavoro;

La Commissione tecnica è integrata da:

- g) un dirigente medico specialista in radiologia o radioterapia o medicina nucleare, a seconda della materia trattata;
- h) un dipendente della Direzione regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, nel caso di richieste di nulla osta riguardanti anche aspetti inerenti all'allontanamento nell'ambiente di rifiuti contaminati o contenenti sostanze radioattive;

Viste:

- le note di designazione, trasmesse alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità da parte degli organismi interessati;

Dato atto che le designazioni di componenti interni all'Amministrazione regionale, hanno tenuto conto dell'attuale struttura organizzativa di cui al "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali", approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione n. 193/Pres. del 22/9/2015 e della articolazione e

declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020 e da ultimo modificata con deliberazione n. 500 del 1 aprile 2021;

Constatato che:

- dalle dichiarazioni rilasciate alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, ai sensi dell'art. 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e sue successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti designati quali componenti non emergono motivi di incompatibilità;
- ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove necessarie, sono state altresì acquisite, per i componenti dipendenti di pubbliche amministrazioni, le prescritte autorizzazioni all'espletamento dell'incarico;

Precisato che la suddetta Commissione tecnica:

- durerà in carica cinque anni a decorrere dal giorno della pubblicazione del Decreto del Presidente della Regione che darà esecuzione alla presente delibera;
- avrà sede presso la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, sede di Trieste;
- le funzioni di segreteria saranno svolte da una unità di personale in servizio presso la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, che verrà individuata, di volta in volta, compatibilmente con le esigenze organizzative della Direzione medesima;
- nel caso di richiesta di parere per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria A potrà avvalersi di esperti esterni ai quali spetteranno i compensi e i rimborsi stabiliti dalla normativa regionale vigente, così come previsto dall'articolo 3, comma 4 e 6 della L.R. n. 17/2003;

Visti:

- la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 "*Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale*";
- l'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007 (*legge finanziaria 2007*), n. 1, a norma del quale al fine del contenimento della spesa pubblica, i compensi, le indennità e i gettoni di presenza, comunque denominati, corrisposti a componenti di commissioni, comitati e di organi collegiali previsti da leggi e regolamenti regionali o costituiti con provvedimento dell'Amministrazione regionale, sono ridotti del 10 per cento;
- l'articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010 (*legge finanziaria 2011*), n. 22, a norma del quale al fine del contenimento della spesa pubblica, le indennità, i compensi e i gettoni di presenza corrisposti dalla Regione, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, ai componenti di commissioni, comitati, organi collegiali comunque denominati, esclusi gli organi di revisione e gli organismi indipendenti di valutazione, nonché agli organi commissariali, sono ridotti automaticamente del 10 per cento rispetto agli importi previsti alla data del 31 ottobre 2010. Restano ferme le riduzioni previste dall'articolo 8, commi 53 e 54, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

Ritenuto, pertanto, congruo in relazione alla qualificazione ed all'impegno professionale richiesto:

- confermare, quale compenso spettante ai componenti esterni, il gettone di presenza a suo tempo stabilito per la precedente Commissione nella misura di € 50,00 il quale, tenuto conto della riduzione intervenuta ai sensi del su citato articolo 8, comma 53, della legge regionale 1/2007 e della successiva riduzione ai sensi dell'articolo 12, comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 è pari a € 40,50 per ciascun componente e per ogni giornata di partecipazione alle sedute;
- riconoscere, altresì, il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente;

Dato atto che gli oneri economici per la corresponsione del gettone di presenza e del rimborso spese fanno carico alla missione 13-TUTELA DELLA SALUTE, programma 7-ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA, titolo 1-SPESE CORRENTI, del bilancio regionale di previsione per gli anni 2021-2023 e per l'anno 2021, con riferimento al capitolo 4721 del bilancio finanziario gestionale di cui alla DGR 2026 dd. 30.12.2020 e ss.mm.ii;

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità

DELIBERA

1) di ricostituire a decorrere dal giorno della pubblicazione del Decreto del Presidente della Regione che darà esecuzione alla presente delibera, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2003 n. 17, la Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, con la seguente composizione:

Presidente:

- il Direttore pro tempore del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria presso la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, o suo delegato;

Componenti:

- dott.ssa Mara SEVERGNINI, Direttore f.f. della S.C. di Fisica Sanitaria dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina - esperta qualificata, designata ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. b) L.R. n. 17/2003;

- dott. Faustino BONUTTI, della SOC di Fisica Sanitaria dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale – esperto qualificato, designato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. b) L.R. n. 17/2003;

- dott.ssa Annalisa DRIGO, del Servizio di Fisica sanitaria del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano – Pordenone – esperta qualificata, designata ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. b) L.R. n. 17/2003;

- dott. Federico RONCHESE, del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano – Pordenone – medico autorizzato specialista in medicina del lavoro designato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. c) L.R. n. 17/2003;

- dott. Pasquale LANDINI, dipendente del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, designato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. d) L.R. n. 17/2003;

- dott.ssa Concettina GIOVANI, responsabile della S.O.S. Centro regionale di radioprotezione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), designata ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. e) L.R. n. 17/2003;

- ing. Giulio PARISELLA, dipendente dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Trieste-Gorizia, designato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. f bis) L.R. n. 17/2003;

- ing. Luigi ADAMO, dipendente dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Udine-Pordenone, designato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. f bis) L.R. n. 17/2003;

- il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste o suo delegato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. f) L.R. n. 17/2003;

- il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine o suo delegato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. f) L.R. n. 17/2003;

- il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Gorizia o suo delegato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. f) L.R. n. 17/2003;

- il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone o suo delegato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. f) L.R. n. 17/2003;

La **composizione** della Commissione tecnica è **integrata**, a seconda della materia trattata, dal:

- dott.ssa Maria Assunta COVA, Direttore della DAI Diagnostica per Immagini dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, designata ai sensi dell'articolo 3, comma 3 lett. a) L.R. n. 17/2003;

- dott. Fernando DI GREGORIO, Responsabile della SOC di medicina Nucleare dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, designato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 lett. a) L.R. n. 17/2003;

- dott.ssa Elisa PALAZZARI, medico specialista in radioterapia del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, Pordenone, designata ai sensi dell'articolo 3, comma 3 lett. a) L.R. n. 17/2003;

- ing. Simone Birtig, dipendente della Direzione centrale ambiente ed energia, nel caso di richieste di nulla osta riguardanti anche aspetti inerenti l'allontanamento nell'ambiente di rifiuti contaminati o contenenti sostanze radioattive, designati ai sensi dell'articolo 3, comma 3 lett. b) L.R. n. 17/2003;

2) di prendere atto che nel caso di richiesta di parere per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria A, la suddetta Commissione tecnica potrà avvalersi di esperti esterni ai quali spetteranno i compensi e i rimborsi stabiliti dalla normativa regionale vigente, così come previsto dall'articolo 3, comma 4 e 6 della L.R. n. 17/2003;

3) di prendere atto che la Commissione in parola avrà sede presso la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, sede di Trieste, durerà in carica cinque anni a decorrere dal giorno della pubblicazione del Decreto del Presidente della Regione che darà esecuzione alla presente delibera e i suoi componenti potranno esser riconfermati; le riunioni della Commissione potranno svolgersi anche presso le sedi periferiche della Regione ovvero in modalità di teleconferenza;

4) di dare atto che le funzioni di segreteria saranno svolte da un'unità di personale in servizio presso la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, che verrà individuata, di volta in volta, compatibilmente con le esigenze organizzative della Direzione medesima;

5) di stabilire che sarà riconosciuto, quale compenso spettante a ciascun componente e partecipante esterno, un gettone pari a € 40,50 per ciascuna giornata di presenza e, altresì, il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente;

6) di dare atto che gli oneri economici per la corresponsione del gettone di presenza e del rimborso spese fanno carico alla missione 13-TUTELA DELLA SALUTE, programma 7-ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA, titolo 1-SPESE CORRENTI, del bilancio regionale di previsione per gli anni 2021-2023 e per l'anno 2021, con riferimento al capitolo 4721 del bilancio finanziario gestionale di cui alla DGR 2026 dd. 30.12.2020 e ss.mm.ii;

7) alla presente delibera verrà data esecuzione con Decreto del Presidente della Regione, che verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE